

COMMISSIONE CENTRALE DELL'EMIGRAZIONE

1. — 28 aprile 1925 — Guarino c. Navigazione Generale Italiana.

Documento di ammissibilità all'estero — Doveri del vettore.

Quando la condizione richiesta per essere ammessi nel paese straniero risulta da un documento rilasciato dalla competente autorità, il compito del vettore si limita ad accertare se quel documento sia formalmente perfetto (1).

2. — 28 aprile 1925 — Navigazione Generale Italiana c. Spina.

Biglietto d'imbarco — Durata della sua validità — Improrogabilità.

Esorbita dalle sue attribuzioni il Giudice che proroga di autorità i termini di scadenza fissati dalle parti alla validità del biglietto d'imbarco (2).

(1) La Guarino dichiarò che emigrava per raggiungere il marito residente a New-York e provò il suo stato civile, esibendo alla Compagnia di Navigazione la copia del suo atto di matrimonio, rilasciata dal Sindaco. Poiché il documento era formalmente perfetto, la Guarino fu ammessa all'imbarco, ma, giunta a New-York, fu respinta dalle Autorità Americane, le quali rilevarono che il matrimonio, essendo stato celebrato per procura, era nullo.

La Commissione Centrale dell'Emigrazione dichiarò la irresponsabilità della Compagnia, affermando che questa, accertata la formale regolarità del documento esibito che portava la firma dell'Ufficiale dello Stato Civile competente a celebrare il matrimonio, non era tenuta ad esaminare se questo fosse stato celebrato in conformità di legge.

(2) I coniugi Spina si recarono in America con biglietti di andata e ritorno, ma al termine di sei mesi fissati contrattualmente per la validità della sezione di ritorno, dichiararono di non poter imbarcarsi e quindi chiesero il rimborso dell'importo dei biglietti di ritorno.

L'Ispettore ritenne infondata la loro domanda, ma prorogò d'autorità la validità dei biglietti per altri 6 mesi.

La Commissione Centrale dell'Emigrazione annullò la sentenza, considerando che, la legge speciale prevedendo e regolando il caso che l'emigrante non possa partire nel giorno stabilito, non abbia il Giudice il potere di dare un regolamento diverso da quello dato dalla legge con disposizioni che, limitando la libertà contrattuale, devono ritenersi tassative.

Infatti, l'art. 33, 1° cav., del T. U. 13 novembre 1919 N° 2205, statuisce « che il nolo

3. — 28 aprile 1925 — Navigazione Generale Italiana c. Pupillo.

Ritardo e soppressione della partenza della nave — Responsabilità — Rimborso di spese all'emigrante — Obbligo del Vettore.

L'Art. 34 del T. U. 13 novembre 1919 N° 2205 prevede il caso di ritardo nella partenza della nave, non la soppressione della partenza stessa. Questa, se è dovuta a forza maggiore, non è fonte di responsabilità (Art. 583 N° 4 cod. comm.). Se la soppressione della partenza avviene però dopo che l'emigrante si è allontanato dal suo paese di residenza per recarsi al porto d'imbarco, egli ha tuttavia diritto al rimborso delle spese, a norma del R. D. 5 febbraio 1924 N° 109, che, indipendentemente dalla colpa del vettore, fonda sulla così detta teoria del rischio professionale l'obbligo del vettore di rimborsare le spese sopportate dall'emigrante per recarsi al porto e tornare al suo Comune di provenienza.

4. — 28 aprile 1925 — Sambataro c. Navigazione Generale Italiana.

Imperfezione fisica — Reticenza dell'emigrante — Responsabilità del vettore — Suo obbligo dell'accertamento delle condizioni di ammissibilità dell'emigrante in paese estero.

La reticenza dell'emigrante, che, sapendo di avere un'imperfezione fisica, non la riferisce nell'interrogatorio che rende al vettore, non elimina la responsabilità del vettore stesso, poichè questi ha l'obbligo di accertare con mezzi propri se l'emigrante abbia le condizioni per essere ammesso nel paese di immigrazione (1).

pagato debba essere restituito all'emigrante, se questi non possa partire per malattia accertata che colpisca lui o persona della sua famiglia che con lui conviva e con lui debba viaggiare; oppure per ritardo ferroviario, o per caso, anche fortuito, riferibile al vettore o alla nave ».

Ed il capoverso 3° del medesimo articolo dispone che l'emigrante, il quale, per qualunque altra ragione rescinda il contratto prima della partenza della nave, abbia diritto alla restituzione della metà del prezzo del nolo.

Non vi è dunque, alcun cenno, nella legge, di proroga di biglietti.

(1) Il Sambataro, pur sapendo di essere stato riformato dal servizio militare per insufficienza mitralica, non ne rese consapevole il vettore. Fu ammesso quindi all'imbarco, ma fu respinto a New-York dalle Autorità Americane, che lo trovarono affetto da cardiopalma.

L'Ispettore ritenne che la colpa del vettore per non aver accertata la malattia all'atto dell'imbarco, fosse attenuata dalla reticenza dell'emigrante e ridusse quindi la domanda di risarcimento dei danni, affermando che « malitii non est indulgendum ».

La Commissione Centrale riformò la sentenza del primo Giudice, fissando in modo chiaro i criteri di diritto sul valore della reticenza o delle mendaci dichiarazioni dell'emigrante, col seguente ragionamento:

« ...La responsabilità del vettore non può essere eliminata, nè attenuata dal fatto

che l'emigrante abbia dichiarato, prima dell'imbarco, di essere in buone condizioni di salute, tacendo sulla malattia che pur doveva essere a sua conoscenza.

Innanzi tutto è da osservarsi che l'emigrante poteva anche ignorare la malattia di cui era affetto, poichè avviene che le lesioni organiche del cuore possono essere così bene compensate da non essere avvertite dal paziente. Nulla quindi autorizza a ritenere che egli avesse dichiarato in mala fede la perfetta sua sanità fisica. È vero che egli tacque sulla precedente malattia sofferta che fu causa della riforma del servizio militare, ma tale reticenza ancorchè si voglia attribuire a dolo, non importa conseguenza alcuna, poichè la semplice reticenza, quando non si ha il dovere giuridico di dire la verità, non può costituire il dolo come è inteso dalla legge (Art. 1108 c. c.). Non v'è alcuna disposizione di legge che faccia obbligo all'emigrante di dire la verità sul suo essere e sui suoi precedenti, ed il prospetto d'interrogatorio che usano i vettori per raccogliere le notizie direttamente dall'emigrante, è istituito dagli stessi vettori, i quali non sono dispensati dall'obbligo di controllare l'esattezza delle notizie raccolte e di accertare con mezzi propri se l'emigrante abbia i requisiti richiesti per essere ammesso nello stato straniero.

L'aforisma che s'invoca *malitiis non est indulgendum*, non è un concetto di diritto, poichè il paragrafo 37 D. 6. 1., nel quale la frase si legge, nega al possessore il *ius tollendi*, se questo non ha per lui alcuna utilità, ma lo nega non in quanto il *tollere* senza scopo è una cattiveria, ma in quanto viene a mancare allo scopo per cui il *ius tollendi* fu riconosciuto. Tanto meno la frase può assurgere ad un principio generale di diritto, poichè la legge in tanto punisce la malizia in quanto essa si concreti in atti tali da invadere la sfera dell'altrui diritto e da indurre in inganno il contraente, che altrimenti non avrebbe conchiuso il contratto. In ogni modo la malizia non è colpa, ma dolo, e quindi, a torto si fa cenno di compensazione di colpe che non può esistere, e il dolo è rilevabile giuridicamente, se si manifesta in atti idonei all'inganno, tenendo conto delle circostanze di fatto, del grado di coltura delle parti e di tanti altri elementi, atti a valutare la portata del comportamento di chi contrae. Nel contratto di trasporto emigratorio, si ha che l'emigrante, dominato dalla febbre di raggiungere il paese straniero, ove per lo più lo sospinge il bisogno di vivere, è tratto a mendaci dichiarazioni ed a nascondere quelli che nella sua mente crede che sieno ostacoli al conseguimento del suo intento. Ciò avviene normalmente ed il vettore, che vive continuamente a contatto con l'emigrante e ne conosce interamente la psicologia, non può da ciò prescindere; ed è davvero ingenuo ritenere che egli sia da quelle dichiarazioni mendaci o da quelle reticenze tratto in inganno sì da concludere un contratto, che altrimenti non avrebbe conchiuso. Non si esclude che possa talvolta avvenire che l'intelligente vettore sia pur vittima di raggiri ed artifici del rozzo emigrante, ma perchè essi sieno giuridicamente rilevabili, debbono essere di ben altra natura ».